

Indirizzi per il rilascio delle concessioni dei nuovi passi carrai nonché per la regolarizzazione di quelli attualmente esistenti.

approvati con delibera n. 1811 del 25 novembre 1999

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi di concerto con il Vice Sindaco - Assessore alla Polizia Municipale, l'Assessore al Patrimonio e l'Assessore alla Viabilità e l'Assessore all'Edilizia Privata;

Premesso che:

- la legge 30 marzo 1999, n. 83, ha prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'adeguamento degli accessi alle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e degli art. 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- la predetta normativa consente agli enti proprietari delle strade di concedere, in deroga alla normativa generale, autorizzazioni a passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada che presentino caratteristiche tecniche che rendano impossibile l'adeguamento ovvero se costruiti in data successiva, quando le deroghe siano giustificate da obiettive impossibilità costruttive ovvero da gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata;

Considerato opportuno impartire indirizzi agli uffici sui criteri da adottare per il rilascio delle concessioni ed in particolare delle concessioni in deroga, onde garantire un equo trattamento a tutti i cittadini;

Visto il parere quadro della Commissione Comunale Edilizia del 1 dicembre 1994;

Viste le risultanze del Gruppo di Lavoro informale costituito tra i tecnici dei Settori interessati;

Ritenuto di adottare i seguenti indirizzi per la concessione dei passi carrai di nuova realizzazione ovvero per la regolarizzazione di quelli esistenti:

PASSI CARRAI DI NUOVA REALIZZAZIONE:

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a mt 12 (riducibile a mt 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);

2. Larghezza utile del passo carraio non inferiore a mt 3,5 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale;

o, in alternativa

Larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione industriale o equivalente;

3. Piazzola antistante il passo carraio con cancello di profondità non inferiore a m. 5;

o, in alternativa

Cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 5;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarsissimo traffico con limite di velocità a 30 chilometri orari:

Cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;

4. Nel caso di accessi carrai direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione;

5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa:

marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

· Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6%;

· L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:

· Smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale;

· Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

1. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a

immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

PASSI CARRAI ESISTENTI REALIZZATI DOPO IL 1° GENNAIO 1993:

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a m 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);

2. Larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 3,50 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale;

Potranno essere autorizzati, in strade locali di scarso traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m 3,00 e m. 3,49;

Potranno essere autorizzati, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 2,50 e m. 2,99;

Larghezza utile, non derogabile, del passo carraio non inferiore a m. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione industriale o equivalente;

3. La piazzola, antistante il passo carraio con cancello, deve essere di profondità non inferiore a m. 5;

o, in alternativa

Cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 5;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarso traffico:

Cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi di fabbricati abitativi unifamiliari su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarsissimo traffico:

Cancello a mano;

4. Nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione;

5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa:

marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

- Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6%;
- L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;
marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:
- Smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale
- Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;
- 1. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

PASSI CARRAI ESISTENTI REALIZZATI ANTE IL 1° GENNAIO 1993:

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a m 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);
2. Larghezza utile passo carraio non inferiore a m. 3,50 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale;
Potranno essere autorizzati, in strade urbane di quartiere o locali di scarso traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m 3,00 e m. 3,49;
Potranno essere autorizzati, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 2,20 e m.2,99;
Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive derivanti dall'esistente edificato e compatibilmente con le sezioni stradali ed i raggi di curvatura funzionali all'utilizzo, potranno essere eccezionalmente autorizzati previa verifica congiunta tra Direzione Generale – Progetto Speciale Mobilità e Traffico e Polizia Municipale, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza inferiore;
Larghezza utile, non derogabile, del passo carraio non inferiore a m. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione industriale o equivalenti;
3. La piazzola, antistante il passo carraio con cancello, di profondità non inferiore a m. 5;
o, in alternativa
Cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 5;
o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali di scarso

traffico

Cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;

o, in alternativa, limitatamente agli accessi di fabbricati abitativi unifamiliari su strade chiuse o di scarsissimo traffico con limite di velocità a 30 chilometri orari:

Cancello a mano;

4. Nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione; sono ammesse serrande non motorizzate limitatamente agli accessi su strade chiuse o di scarsissimo traffico;

5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa:

marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

- Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6%;

- L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:

- Smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale

- Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

1. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative, l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale, che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120; eventuali deroghe potranno essere concesse , in relazione alle caratteristiche della strada ed ai volumi di traffico su essa insistenti, previa verifica congiunta tra Direzione Generale – Progetto Speciale Mobilità e Traffico e Polizia Municipale.

2. Qualora si presentassero casi atipici e/o singolari, non rientranti nella casistica sopraesposta, determinati da preesistenze di carattere vincolante e di fatto inamovibili – in assenza di soluzioni alternative o che costituiscano gravissimo pregiudizio economico per il richiedente – potranno essere concesse deroghe, solo nel caso sussista la possibilità di specifici provvedimenti di regolamentazione del traffico veicolare nell'area, che non costituiscano lesioni all'interesse pubblico generale.

DISCIPLINA GENERALE DELLE PRECLUSIONI AL RILASCIO DI CONCESSIONE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE:

Per gli immobili aventi destinazione commerciale od artigianale possono essere rilasciate concessioni di “passo carraio” limitatamente in corrispondenza delle porte carraie ed agli accessi ad eventuali parcheggi privati;

non possono essere concessi passi carrai che siano finalizzati non ad un uso proprio bensì ad impedire la sosta di veicoli nelle aree prospicienti a vetrine, esposizioni e simili;

Non possono essere autorizzati passi carrai per l'accesso ad aree private che non abbiano dimensione tale consentire la sosta e la manovra di uno o più autoveicoli;

qualora vi sia la possibilità che vengano utilizzati marciapiedi o piste ciclabili come “strade di servizio” di aree private la concessione dovrà contenere la prescrizione dell'installazione di elementi fisici che inibiscano il predetto uso improprio di marciapiedi e piste ciclabili.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PASSI CARRAI:

Passi carrai di nuova realizzazione e/o che richiedano opere edilizie:

Gli interessati dovranno produrre regolare domanda per l'ottenimento dell' autorizzazione edilizia al competente ufficio del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; In alternativa, potrà essere presentata la dichiarazione di inizio attività (d.i.a.), ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, rinnovellato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, esclusivamente nei casi per i quali non sono previste deroghe alla normativa generale stabilita dal Codice della Strada, e richiamata dai punti precedenti.

L'istruttoria per il rilascio delle predette autorizzazioni edilizie dovrà comprendere il parere della Direzione Generale – Progetto Speciale Mobilità e Traffico e della Polizia Municipale.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione edilizia che sia attinente anche ad opere per la realizzazione di un passo carraio il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ne trasmetterà copia al Settore Economico Finanziario – Tributi per l'attivazione del procedimento concessorio, previa verifica da parte della Polizia Municipale dell'effettiva realizzazione delle opere e della loro conformità all'autorizzazione edilizia.

Passi carrai esistenti all'atto della domanda di concessione che non richiedano opere edilizie:

Gli interessati dovranno presentare la domanda di concessione del passo carraio e di rilascio del relativo cartello al Settore Economico Finanziario – Tributi allegando tre copie della seguente documentazione:

- Planimetria progettuale quotata del passo carraio (comprensiva delle sezioni stradali su cui insiste) in scala 1:100 con indicazione della distanza dalle intersezioni più vicine;
- Planimetria d'inquadramento in scala 1:2000;
- Documentazione fotografica.

Il Settore Economico Finanziario – Tributi trasmetterà una copia della sopraelencata documentazione alla Direzione Generale – Progetto Speciale Mobilità e Traffico competente per territorio ed alla Polizia Municipale per il parere di competenza comprensivo delle eventuali prescrizioni;

Qualora durante l'istruttoria emerga la necessità di opere soggette a autorizzazione edilizia il Settore Economico Finanziario – Tributi provvederà a comunicare all'interessato la formale sospensione del procedimento fino all'ottenimento di quanto necessario da parte del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. L'iter procedimentale successivo sarà disciplinato secondo quanto sopra previsto per i passi carrai di nuova realizzazione.

Considerato, altresì, necessario svolgere una campagna di sensibilizzazione sulla cittadinanza affinché provveda ad adeguare entro il termine stabilito i passi carrai esistenti alla normativa vigente ivi compresa la regolarizzazione della posizione tributaria;

Considerata l'urgenza di impartire i predetti indirizzi agli uffici onde consentire il più tempestivo esame delle domande di concessione visto l'approssimarsi della scadenza stabilita dal C.d.S. per la regolarizzazione dei passi carrai esistenti;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli artt. 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi, dal Comandante della Polizia Municipale, dal Dirigente , Progetto Speciale Mobilità e Traffico, dal Direttore del Patrimonio, dal Direttore del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

A voti unanimi

d e l i b e r a

Approvare gli indirizzi agli uffici per il rilascio delle concessioni di passo carraio contenuti in premessa;

Approvare la campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza per l'adeguamento dei passi carrai esistenti alla vigente normativa, riservandosi, con successivo provvedimento, il finanziamento della relativa spesa;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti dell'art. 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sue successive modificazioni e integrazioni.